ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA' ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

Art. 1-bis

Altre forme eventuali di finanziamento

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' destinare al Fondo una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge n. 44 del 1999.

Versione in vigore dal 2 dicembre 2008, non più in vigore dal 27 febbraio 2011 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
Estremi	Legge 22 dicembre 1999, n. 512
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-rotazione-per-la-solidarieta-alle-vittime/art-1-bis-altre-forme-eventuali-di-finanziamento/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it